

**AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI SAN SEVERO**



ATTO NORMATIVO DIOCESANO

Và ribadito che l'A.C. non è una aggregazione tra le altre, ma per la sua dedizione stabile alla Chiesa Diocesana e per la sua collocazione all'interno della parrocchia, deve essere attivamente promossa in ogni parrocchia.

Da essa è lecito attendersi che continui ad essere quella scuola di santità laicale che ha sempre garantito quelle presenze qualificate di laici per il mondo e per la Chiesa.

Il volto missionario delle Parrocchie in un mondo che cambia n.11 nota pastorale della C.E.I.

PREMESSA

San Severo si estende quasi ai piedi del promontorio del Gargano, a nord della provincia di Foggia, nella piana del Tavoliere.

Le sue origini si fanno risalire con certezza agli inizi del secondo millennio, quando la troviamo citata nel territorio della Diocesi di Civitate e nel 1046 Papa Clemente II riconosce Santa Maria della Strada, l'attuale cattedrale, essere parrocchiale collegiale. Era già quindi popolata da un cospicuo numero di abitanti divisi in quattro parrocchie.

Nonostante le alterne vicende legate agli avvenimenti storici che videro le terre della Puglia contese da Signori diversi, San Severo fu una città prospera sia economicamente che sotto il profilo culturale e religioso. Proprio questa situazione di ricchezza spinse i suoi cittadini a chiedere il trasferimento della cattedra episcopale da Civitate, località in declino distante 11 Km, a San Severo e la richiesta fu soddisfatta nel 1580 da Gregorio XII che, essendo stato vescovo di Vieste, conosceva San Severo. Dopo essere diventata sede episcopale godette ancora per pochi anni una situazione di prosperità, perché con l'infuedamento al Principe di Sangro, piano piano perdettero alcune prerogative, come i tribunali che furono trasferiti a Lucera e i segni della prosperità civile e culturale, come conseguenza dell'allontanamento di molte famiglie facoltose. Il momento peggiore vissuto da San Severo e da tutta la diocesi fu il terremoto del 1627 che la distrusse quasi completamente insieme ad altri paesi limitrofi.

Nei secoli successivi la storia di San Severo e della sua Chiesa si intrecciano con gli avvenimenti della grande storia del Regno di Napoli e poi dello stato nazionale, della Chiesa universale.

La formazione umana e spirituale del laicato cattolico prende l'avvio in Diocesi nel 1911 con la fondazione del circolo "Don Bosco" di Azione Cattolica, prosegue con l'apertura del circolo della Gioventù Femminile di Azione cattolica col titolo "Santa Giovanna d'Arco" il 1922, dopo due anni di preparazione.

Il promotore e l'anima dell'Azione Cattolica maschile e femminile fu don Felice Canelli, un sacerdote zelantissimo nell'apostolato, aperto alle novità di impegno della Chiesa nell'ambito giovanile, sensibile alle problematiche sociali e politiche.

Mons. Canelli aveva ben capito quali fossero le condizioni indispensabili perché l'Azione Cattolica fosse feconda di bene e rispondesse ai desideri della santa Chiesa: la formazione spirituale, giustamente considerata la vera anima dell'apostolato e la fedeltà alla Chiesa attraverso la fedeltà al Papa. Egli profuse tutto il suo impegno perché crescessero giovani innamorati di Cristo e desiderosi di testimoniare il suo amore per l'uomo. Furono anni intensi di lavoro apostolico, di diffusione della GF nei paesi della Diocesi, di ricchezza di iniziative, tra le quali spiccano i corsi diocesani di esercizi spirituali, che plasmano coscienze e danno anche frutti preziosi di eroismo sulla strada della santità. Essendo vescovo di San Severo mons. Francesco Orlando (1942 - 60) l'Azione Cattolica poté usufruire del sostegno e della guida anche del Vescovo che, rendendosi disponibile per la direzione spirituale dei giovani di AC accompagnò alcuni di loro lungo la strada della santità, strada affascinante, ma difficile, misteriosa e ricca di entusiasmo che si concluse per Rosina Petruzzellis e per Jole Criscuoli tra le altre con l'offerta della vita per la santificazione dei sacerdoti e per l'avvento del Regno di Dio.

E' così l'Azione Cattolica gettò radici nella Chiesa di San Severo di cui tre molto robuste; la fedeltà alla Chiesa, la collaborazione con il Vescovo, il servizio, radici che si alimentavano con una seria formazione spirituale basata soprattutto sull'Adorazione Eucaristica.

Queste radici sono state il patrimonio che i due ultimi vescovi, Mons. Cesare Bonicelli e Mons. Michele Seccia hanno rivitalizzato. Il primo nella lettera pastorale "Cristo speranza dei giovani" richiama un'attenzione particolare per l'Azione Cattolica come associazione che, avendo come finalità il fine stesso della Chiesa e impegnandosi per i giovani con progetti educativi mirati e curati, la rende una presenza necessaria nelle parrocchie e nella pastorale giovanile.

Mons. Michele Seccia indirizza all'AC una lettera, nella quale riconosce l'impegno laicale dell'Associazione e ne auspica la presenza in tutte le parrocchie della diocesi per promuovere una forte spiritualità laicale fondata sul battesimo, aperta e protesa a prendere sul serio l'universale vocazione alla santità, incarnata nel vissuto della pastorale quotidiana ecclesiale, diocesana, parrocchiale e di ambiente.

Perché la presenza dell'AC nelle comunità parrocchiale sia presenza di servizio è importante che la formazione sia il cuore dell'associazione e abbia come riscontro la missionarietà e la comunione.

Incoraggiata da queste attenzioni l'associazione si va impegnando sulla strada del rinnovamento, seguendo l'impulso dato dall'Associazione Nazionale, per consegnare alle nuove generazioni un'Azione Cattolica forte e bella nella quale non solo si riscopre il volto di Cristo, ma diventa più desiderato e sentito il bisogno di una vita spirituale più profonda e continuativa.

E da una vita spirituale più robusta può scaturire il dono della spiritualità di comunione specialmente con le altre aggregazioni laicali, nonché quello della testimonianza e della missione. Oggi, nella Chiesa di San Severo, è possibile far vedere Gesù nella trama di relazioni e nello spirito di condivisione che legano tutti i laici che, pur seguendo percorsi diversi di vita cristiana, sono però tutti orientati alla sequela e all'annuncio del Signore Risorto. Questo è il campo su cui lavorare con pazienza e tenacia, portando nel cuore gli insegnamenti del Vangelo e pronunciando parole di speranza e di fiducia.

**NUOVO ATTO NORMATIVO
DIOCESI DI SAN SEVERO**

CAPITOLO PRIMO

Identità dell'Azione Cattolica della Diocesi di San Severo

Art. 1 **L'Associazione Diocesana: sede, cariche e rappresentanza legale**

L'associazione Diocesana dell'Azione Cattolica Italiana ha sede in San Severo alla via San Giovanni Bosco, N° 3 Tel 0882 - _____FAX_____ ; cariche direttive sono: Presidente (diocesano, parrocchiale), componenti della presidenza diocesana, Segretario diocesano di Movimenti. La rappresentanza legale dell'Associazione sia in ambito ecclesiale che civile spetta al Presidente diocesano.

Art. 2 **Ordinamento Diocesano**

L'associazione diocesana disciplinata dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo, adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto e specificato dal Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 3 **Scelte qualificanti l'associazione diocesana**

L'associazione diocesana, rappresentando nella Chiesa particolare di San Severo l'Azione Cattolica Italiana riconosciuta dalla Chiesa come singolare forma di ministerialità laicale, intende realizzare per i propri aderenti una specifica esperienza, ecclesiale e laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica, rispondendo pienamente alla natura e alle finalità dell'Azione cattolica delineata dalle norme fondamentali dello statuto nazionale.

- 1) L'Associazione diocesana pone al centro della sua vita associativa la persona, che vuole servire per affermare il vero senso dell'uomo e della sua dignità, della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della carità in modo che i valori cristiani diventino cultura diffusa e condivisa
- 2) L'Associazione diocesana realizza con la diocesi una relazione organica che si esprime nella dedizione dell'associazione e dei singoli aderenti alla propria Chiesa particolare, alla quale intende offrire, con la propria soggettività associativa, contributi significativi per la crescita della comunità;
- 3) L'Associazione diocesana vuole condividere con la Chiesa particolare l'impegno quotidiano dell'evangelizzazione, attraverso l'organizzazione di percorsi formativi organici che aiutino gli aderenti tutti a diventare testimoni e missionari, imparando a dare ragione della propria fede e della speranza che nutrono, così da impregnare dello spirito evangelico le comunità e gli ambienti di vita.
- 4) L'Associazione diocesana offre alla Chiesa particolare la sua collaborazione per la promozione e lo sviluppo della famiglia, società naturale fondata sul sacramento del matrimonio, chiesa domestica nella quale si trasmette la fede e si vivono la testimonianza e la condivisione evangelica, con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza della sua soggettività sociale e quindi del suo ruolo e della sua responsabilità nelle scelte pastorale e politica;
- 5) L'Associazione diocesana intende promuovere e diffondere la spiritualità della comunione tra le organizzazioni laicali ecclesiali presenti in diocesi, nel reciproco rispetto dell'identità e dei relativi carismi, contribuendo a costruire una forte consapevolezza della responsabilità, essendo uniti a testimoniare l'amore di Dio nella società

CAPITOLO SECONDO

Adesione e partecipazione all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi, di San Severo

Art. 4 Adesione

1) **Richiesta**

Per aderire all'Azione Cattolica Italiana si richiede una libera manifestazione di volontà espressione di una scelta personale, di maturare la propria vocazione alla santità laicale nella testimonianza dei valori evangelici nei vari ambiti di vita, nel servizio ecclesiale e nella partecipazione al cammino pastorale diocesano.

2) **Accoglimento della richiesta**

- a) La domanda di adesione viene esaminata e accolta dal Consiglio Diocesano attraverso l'associazione parrocchiale o il gruppo a cui il richiedente vuole aderire. Con l'accoglimento della domanda il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per gli aderenti. L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte dell'aderente e dall'Associazione.
- b) La festa dell'adesione si celebra l'8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, in forma di riproposta dell'Azione Cattolica Italiana ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile, delle finalità e del servizio, delineati dallo Statuto.

3) **Forma di adesione e gestione dell'elenco dei soci**

- a) Per la forma dell'adesione si richiama l'Art. 3 numero i - 2 - 4, del Regolamento Nazionale.
- b) La gestione degli elenchi dei soci è definita e regolata dal Consiglio Nazionale

4) **Ritiro ed esclusione dall'associazione**

- a) Ogni aderente all'Azione Cattolica Italiana può liberamente e in qualsiasi momento dichiarare di non voler fare più parte dell'associazione dando comunicazione scritta, tramite l'associazione parrocchiale o il gruppo di appartenenza, all'associazione diocesana. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'associazione.

Il Consiglio Diocesano, su proposta del Consiglio parrocchiale del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione dell'aderente dall'Azione cattolica Italiana, per gravi motivi inerenti alla mancanza di comunione nella professione della fede cattolica e della disciplina ecclesiale, nonché quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale di Attuazione per l'adesione all'associazione.

Il Consiglio adotta una decisione motivata, previo contraddittorio con l'interessato.

E' fatto salvo il diritto dell'aderente di ricorrere all'autorità ecclesiastica competente secondo le norme del diritto canonico.

Art. 5 Partecipazione alla vita associativa

1) **Diritti e dovere di partecipazione e condizioni per il loro esercizio**

Si richiamano le regole previste dall'articolo 17 dello Statuto e dall'Art 5 del Regolamento Nazionale di Attuazione.

2) **Partecipazione democratica**

Per le decisioni di particolare rilevanza per la vita associativa, concernente l'ordinamento associativo, il progetto formativo e la programmazione triennale, si richiede il coinvolgimento dell'Associazione in tutte le sue componenti.

Pertanto, la presidenza diocesana promuove e sostiene per tale finalità la funzione primaria spettante all'assemblea e al consiglio, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

3) Elettorato attivo

Il diritto di voto è personale; si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età e non può essere delegato.

Il voto si esprime a scrutinio palese, a meno che non si tratti di votazione per l'elezione o per la designazione di persone, per l'accertamento d'incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto si esprime a scrutinio segreto.

4) Elettorato passivo

- a) Sono titolari del diritto all'elettorato passivo tutti coloro che al momento di definire le condizioni per l'elezione degli aderenti dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età, e sono in possesso degli eventuali requisiti richiesti dalle norme che regolano l'elezione.
- b) Qualora l'Associazione parrocchiale, per il settore giovani, risulti avere solo iscritti giovanissimi, a garanzia del diritto di rappresentanza del settore giovani, la responsabilità è assunta dal Presidente Parrocchiale.
- c) Inoltre qualora l'Associazione a livello parrocchiale e diocesano non possa esprimere un responsabile a norma dell'Art. 8 Comma 2 del Regolamento Nazionale di Attuazione, a garanzia del diritto del settore giovani a una guida fidata e autorevole, i responsabili giovani, o almeno uno, possono aver superato il 30° anno di età.

5) Conferimento degli incarichi direttivi

- a) Con il termine “incarichi direttivi” s'intendono gli incarichi associativi di Presidente (parrocchiale, diocesano) o i componenti della presidenza diocesana, di segretario diocesano di Movimenti. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale; se nel corso del triennio l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido sino al termine del triennio in corso. Gli incarichi direttivi vengono conferiti dal Consiglio Diocesano in conformità di quanto stabilito dallo Statuto, dal regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo Diocesano.

La designazione e la nomina del Presidente (parrocchiale, diocesano) deve avvenire nell'osservanza della procedura indicata nell'Allegato “A”, che è parte integrante del presente Atto Normativo, e viene indicato con il seguente titolo **“Allegato A relativo alla procedura della nomina del presidente parrocchiale o diocesano”**

- b) Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, come stabilito dall'Art 19 dello Statuto

6) Cessazione dagli incarichi, incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici.

- a) Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni, per decadenza, nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro. Le dimissioni dall'incarico direttivo o di componente del consiglio diocesano hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.
- b) Le incompatibilità sono stabilite dall'Art 12 del Regolamento Nazionale di Attuazione dello Statuto.
- c) La decadenza opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno da una delle condizioni previste dall'Art. 15 dello Statuto o dall'Art 12 del Regolamento Nazionale di Attuazione per ricoprire l'incarico direttivo. L'atto di accertamento della decadenza può essere compiuto dallo stesso aderente che riveste l'incarico direttivo mediante la forma della comunicazione delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione, può, altresì, essere assunto direttamente dall'Organo competente al conferimento

dell'incarico, con apposita deliberazione approvata con voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto

- d) In caso di dimissioni o di decadenza dall'incarico di un Consigliere diocesano o parrocchiale subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
- e) In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio diocesano, la Presidenza Diocesana dà comunicazione al Vescovo e alla Presidenza nazionale prima di procedere a nuove elezioni. Per le dimissioni del consiglio parrocchiale si dà comunicazione alla Presidenza diocesana e al Vescovo
- f) In caso di dimissioni o decadenza del Presidente diocesano o parrocchiale, i rispettivi Consigli propongono al Vescovo, tramite la Presidenza diocesana, un nuovo nominativo
- g) In caso di dimissioni del Presidente diocesano o di un componente la Presidenza diocesana, scelto tra i non componenti il Consiglio, questi cessa contemporaneamente di far parte del Consiglio stesso

7) Assistenti e collaboratori

Si applicano le disposizioni stabilite dall'Art 10 dello Statuto e dall'Art 13 del regolamento Nazionale di Attuazione.

CAPITOLO TERZO

Articolazione dell'Associazione Diocesana

Art. 6 Articolazione Territoriale

1) Definizione e costituzione

- a) L'Associazione territoriale, riferita di solito alla comunità parrocchiale, riunisce laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita come stabilito dagli Art. 12, numero 4, e 23 dello Statuto: bambini e ragazzi, giovani e adulti.
- b) L'associazione territoriale può dar vita, nel suo ambito, a gruppi (ad es. gruppo animatori culturali, gruppo operatori sociali, gruppo di animazione ricreativa, gruppo giovani adulti, gruppo terza età) costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a particolari ambienti; più gruppi operanti in Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un movimento diocesano.

2) Condizioni e modalità di costituzione

- c) Per la costituzione di una nuova associazione territoriale o di un gruppo si richiede, ai fini della deliberazione di approvazione del Consiglio Diocesano, lo svolgimento di un itinerario formativo della durata di almeno un anno allo scopo di conoscere lo Statuto, il Regolamento Nazionale di Attuazione, il presente Atto Normativo, il progetto formativo e le dinamiche esperenziali associative. Quando l'associazione territoriale è vitale in almeno un settore, l'espandersi all'altro settore o a gruppi avverrà per naturale crescita, senza formalità.
- d) Interparrocchialità.
L'interparrocchialità viene vista prevalentemente come un' esperienza di apertura delle associazioni parrocchiali tra loro per testimoniare la comunione nella Chiesa. Si realizza attuando forme di collaborazione, di solidarietà e di sussidiarietà tra associazioni di parrocchie limitrofe o no per realizzare progetti da una di essa o pensati insieme dai Consigli parrocchiali

Art. 7 Movimento Nazionale e Movimento Diocesano

- 1) Le relazioni con FUCI, MEIC, MJEAC sono regolate dall'Art. 38 dello Statuto
- 2) Il MSAC e il MLAC potranno costituirsi, a livello diocesano, previa deliberazione di approvazione del Consiglio Diocesano; la relativa normativa dovrà raccordarsi con il Documento normativo dei rispettivi movimenti.
- 3) I Movimenti diocesani, come specificato dall'Art 6, numero 1, lettera b del presente Atto Normativo, richiedono almeno un anno di sperimentazione dell'itinerario formativo ai fini della deliberazione di approvazione del Consiglio diocesano, previa presentazione di una relazione concernente le finalità che il movimento vuole perseguire.
- 4) Il movimento è rappresentato dal segretario che fa parte della presidenza diocesana secondo le forme e i modi stabiliti dal Consiglio Diocesano con apposita deliberazione in base ai criteri di promozione della sua specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.

CAPITOLO QUARTO

Ordinamento delle associazioni parrocchiali

Art. 8 Associazione parrocchiale

1) **Struttura organizzativa**

L'Associazione parrocchiale è il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa; essa è segno di unità e di comunione da condividere nell'ambito della comunità parrocchiale e diocesana.

2) **Organi**

L'Associazione parrocchiale opera attraverso l'Assemblea, il Consiglio il Presidente

- a) **L'Assemblea** è composta da tutti gli aderenti dell'associazione parrocchiale, garantisce la loro partecipazione alla vita associativa, indica le linee programmatiche e le proposte di cammino al consiglio parrocchiale; i ragazzi dell'ACR sono rappresentati in essa dagli educatori, che ai fini dell'espletamento dell'incarico necessariamente devono essere iscritti all'Azione Cattolica Italiana
- b) **Il Consiglio**, responsabile della vita e delle attività dell'associazione, assolve le funzioni della programmazione, della gestione e della verifica; in particolare, assume la responsabilità della vita associativa, esegue le decisioni dell'Assemblea, cura e verifica le iniziative associative, promuove e coordina le attività di settore, collabora alle iniziative promosse dalla presidenza diocesana. E' composto da: soci eletti, comprensivi dei responsabili dell'ACR (uno per ogni fascia di età), segretario e amministratore, responsabili dei gruppi parrocchiali con voto consultivo, animatori per fascia d'età con voto consultivo.
- c) **Il Consiglio** approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.
- d) **Il Presidente** promuove e coordina l'attività associativa, curando la piena collaborazione con il Parroco e con la comunità Parrocchiale. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione parrocchiale in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici. Il presidente convoca e presiede il Consiglio e l'assemblea, garantendone la rappresentanza e l'unitarietà. Nella sua attività è coadiuvato dai vice presidenti di settore, dai responsabili di fascia dell'ACR, dal Segretario e dall'Amministratore, Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta formale di almeno 1/3 dei componenti.

3) **Regole di funzionamento**

- a) L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. All'inizio del triennio associativo elegge i nuovi Consiglieri, in rappresentanza delle diverse componenti dell'associazione, osservando le norme stabilite **nell'allegato B**, che è parte integrante del presente Atto Normativo, e che viene indicato col titolo "Allegato **B** relativo alla elezione del Consiglio Parrocchiale"
- b) L'Assemblea propone la nomina del Presidente parrocchiale che, attraverso il Consiglio parrocchiale, viene trasmessa al Vescovo ai sensi dell'Art 19 Comm. 5 dello Statuto
- c) Entro 7 giorni dall'avvenuta convalida diocesana il Presidente parrocchiale convoca e presiede il nuovo Consiglio parrocchiale; i consiglieri eletti come rappresentanti del settore giovani non devono avere più di 30 anni al momento dell'elezione e possono portare a termine il mandato sino alla scadenza del triennio, a meno che non si configurino le condizioni dell'Art 5 punto 4 comma c, il nuovo Consiglio elegge, a scrutinio segreto, i vice presidenti dei settori adulti e giovani (un uomo e una donna per ciascun settore) su proposta dei rispettivi consiglieri; nomina, sentito il Parroco, gli educatori dell'ACR, un

coordinatore degli educatori ACR, gli animatori dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti; nomina il segretario e l'amministratore su proposta del Presidente. Integra il consiglio con i responsabili dei gruppi eventualmente costituiti in parrocchia.

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applica in quanto attinenti le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente Atto Normativo riferite all'associazione diocesana.

Art. 9 Movimenti diocesani

- 1) I movimenti diocesani del MSAC e del MLAC vengono disciplinati su base locale con riferimento alle norme stabilite per quelli nazionali ai sensi degli Art 23 e 35 del Regolamento Nazionale di Attuazione e dell'Art 30 dello Statuto. Per i rapporti con l'associazione diocesana si rinvia ad un apposito regolamento, che tenga conto dell'evoluzione nazionale,
- 2) I movimenti diocesani della FUCI, del MEIC, del MIEAC, a livello locale, si richiamano a quelli nazionali ai sensi dell'Art 38 dello Statuto e dell'Art 36 del Regolamento Nazionale di Attuazione. I rapporti con l'associazione diocesana saranno regolati da apposito regolamento, in ottemperanza della disciplina specifica.

CAPITOLO QUINTO

Ordinamento dell'Associazione diocesana

Art. 10 **Assemblea diocesana**

1) Funzioni

L'Assemblea diocesana rappresenta l'Associazione in ciascuna delle sue componenti. In relazione alle scelte pastorali del Vescovo, delibera le linee programmatiche dell'associazione per il triennio successivo, e provvede al rinnovo del Consiglio diocesano. Convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno indica le linee programmatiche dell'associazione. Affronta, altresì, in via straordinaria, temi rilevanti per la vita associativa diocesana non indicati nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati, e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale. L'Assemblea diocesana, in ragione del numero degli aderenti, indica i delegati all'Assemblea nazionale di Azione Cattolica Italiana direttamente su una apposita scheda o dando mandato di scelte al Consiglio Diocesano.

2) Composizione

Partecipano all'Assemblea diocesana: i componenti del consiglio diocesano, i Presidenti parrocchiali, i due vice presidenti del settore adulti e del settore giovani, i responsabili ACR (uno per ogni arco di età presente in Parrocchia), i delegati parrocchiali per l'associazione che abbia più di 100 aderenti; la consulta diocesana dei movimenti MSAC e MLAC; i rappresentanti della FUCI diocesana, del MEIC e del MIEAC.

3) Elezioni

In relazione al numero precedente, ciascuna componente in seno all'assemblea viene eletta nel rispetto delle norme del presente Atto Normativo.

4) Svolgimento lavori

L'Assemblea diocesana è presieduta dal Presidente diocesano, tranne quella elettiva. L'assemblea, come descritta al precedente numero 2, all'inizio di ogni mandato elegge scrutinio segreto i nuovi consiglieri, in ragione di 5 componenti adulti (due uomini, due donne e il più suffragato), 5 componenti giovani (due uomini, due donne e il più suffragato), 5 rappresentanti dell'ACR, 6 rappresentanti unitari scelti tra i presidenti parrocchiali, i segretari e gli amministratori i lavori di rinnovo del Consiglio diocesano si svolgono nell'osservanza della procedura descritta nell'allegato C, che è parte integrante del presente Atto Normativo, e che ha titolo "Allegato C relativo alla procedura dell'elezione del Consiglio Diocesano

5) Modalità di convocazione

Il Consiglio diocesano uscente stabilisce la data dell'Assemblea per il suo rinnovo, che viene convocato dal Presidente diocesano.

6) Periodicità

L'Assemblea elettiva del Consiglio diocesano è convocata ogni tre anni. In via ordinaria, l'assemblea diocesana è convocata ogni anno. In via straordinaria, invece, a seconda delle necessità

Art. 11 **Consiglio diocesano**

1) Funzioni

Il Consiglio diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione di fronte all'assemblea e al Vescovo. Esegue le decisioni dell'Assemblea; propone al Vescovo la nomina del Presidente a norma dell'Art 5, numero 5, lettera b, del presente Atto Normativo: elegge i vicepresidenti, due per settori, su proposta dei rispettivi settori; elegge il responsabile e un vice responsabile dell'ACR su proposta

dell'équipe ACR; nomina il segretario e l'amministratore diocesano su proposta del presidente; promuove lo sviluppo dei movimenti, coordinandone l'attività e approvandone il programma, e ratifica la nomina dei loro Segretari diocesani; studia e cura le iniziative dell'associazione diocesana; promuove iniziative di formazione dei responsabili parrocchiali; approva il bilancio associativo annuale preventivo e consuntivo; controlla la gestione amministrativa dell'associazione diocesana; delibera la bozza dell'Atto normativo diocesano e le eventuali successive variazioni per la conseguente approvazione da parte dell'Assemblea diocesana.

2) Composizione

Fanno parte del Consiglio diocesano: il Presidente diocesano, i consiglieri eletti, il collegio assistenti; il segretario e l'Amministratore diocesano, i consiglieri eletti in seno al consiglio nazionale, i segretari dei movimenti eletti dalle rispettive équipes i rappresentanti del MSAC, del MLAC, della FUCI, del MEIC, del MIEAC.

3) Elezione

Come indicato all'Art 10, numero 4, del presente Atto Normativo.

4) Svolgimento

La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente diocesano o da un vicepresidente, suo delegato, in caso di impossibilità a partecipare per gravi motivi.

5) Modalità di convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente diocesano, previa deliberazione della presidenza diocesana circa l'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo della riunione.

6) Periodicità

Il Consiglio si riunisce di regola con cadenza bimensile. I consiglieri possono incontrarsi con maggiore frequenza per problemi specifici nelle équipes del Settore di appartenenza e possono proporre al consiglio diocesano orientamenti e iniziative.

Il Consiglio diocesano coopta al suo interno una coppia di sposi con voto consultivo.

Art. 12 Presidente Diocesano

1) Funzioni

Il Presidente Diocesano promuove e coordina l'attività della presidenza; convoca e presiede il Consiglio diocesano; presiede l'Assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'associazione; rappresenta l'associazione diocesana di Azione Cattolica Italiana in ambito ecclesiale e civile, anche agli effetti giuridici

2) Elezione

Come stabilito dal combinato disposto dagli Art 5, numero 5, lettera b, e 13, numero 1, del presente Atto Normativo.

3) Nomina

La nomina del Presidente diocesano è di competenza del Vescovo di San Severo.

Art. 13 Presidenza Diocesana

1) Funzioni

Promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità; cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche decise dall'assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e decisioni assunti dal consiglio diocesano; cura la collaborazione con le realtà ecclesiali e con gli organismi preposti dal Vescovo all'attuazione di specifici compiti, in particolare con la consulta delle aggregazioni laicali; assicura la stabile collaborazione con l'associazione nazionale.

2) Composizione

E' composta dal Presidente diocesano, da quattro vice presidenti (due per il settore giovani e due per quello adulti) nel rispetto della rappresentanza della componente maschile e femminile e per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal responsabile dell'ACR e dal vice responsabile, dal segretario diocesano, dall'amministratore diocesano, dal collegio degli assi stenti. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati.

3) Elezioni

L'elezione della presidenza diocesana è di competenza del consiglio diocesano ai sensi dell'Art 11, numero 1 del presente Atto Normativo.

4) Funzionamento

I lavori della Presidenza diocesana sono promossi e coordinati dal Presidente Diocesano o da un vice presidente, suo delegato, in caso di impossibilità per gravi motivi.

5) Modalità di convocazione

E' convocato dal presidente diocesano, che fissa l'ordine del giorno anche sulla base di consultazioni informali con i responsabili di settore.

6) Periodicità

Cadenza a seconda della problematica. E, comunque, almeno quindicinale, possibilmente in giorni fissati nella programmazione annuale per dare continuità all'attività associativa.

Art. 14 Comitato dei Presidenti Parrocchiali

- 1) Il Comitato dei Presidenti parrocchiali ha natura di organo intermedio tra il consiglio diocesano e l'assemblea diocesana. Per lo studio di particolari problemi, che richiedono un approfondimento immediato e diretto con la base associativa, il Consiglio diocesano dovrà allargarsi, a cura della presidenza diocesana, al comitato dei presidenti parrocchiali,
- 2) Il comitato dei presidenti parrocchiali è convocato, in relazione a problemi diocesani o nazionali, dal Presidente diocesano, previa deliberazione del Consiglio Diocesano, che stabilisce l'ordine del giorno.

CAPITOLO SESTO

Disposizioni amministrative

Art. 15 Contributi Associativi

1) Quote

Gli aderenti dell'Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente in base ai criteri specificati dall'art. 28 del Regolamento Nazionale di Attuazione e secondo le proprie possibilità al finanziamento dell'associazione locale, diocesana e nazionale.

La misura delle quote associative è deliberata annualmente dal Consiglio Diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Le quote o i contributi mediante i quali gli aderenti concorrono al funzionamento dell'attività associativa non sono trasmissibili né rivalutabili.

2) Raccolta

Il Consiglio diocesano recepisce annualmente le regole del sistema di raccolta dettate dal Consiglio nazionale ai sensi dell'Art 28, numero 5, del Regolamento nazionale di Attuazione.

3) Sostegno associativo diocesano e nazionale

Come dall'Art 29 del Regolamento Nazionale di Attuazione

Art. 16 Gestione Amministrativa Diocesana

1) Regole di buona amministrazione

L'Associazione diocesana è un centro d'imputazione d'interessi giuridici e non ha scopo di lucro; essa non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La gestione amministrativa dell'Associazione è svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza..

2) Amministratore

La responsabilità dell'amministrazione dell'associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un comitato di affari economici con funzioni consultive. L' Amministratore, coadiuvato da tale comitato, provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio per l'approvazione. L'Amministratore resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissioni viene sostituito con un nuovo Amministratore eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio.

3) Comitato Affari Economici;modalità di composizione, funzioni, regole di convocazione.

Il Comitato degli Affari economici è presieduto dall'Amministratore, ed è composto da due aderenti competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano. Il Comitato è convocato dall'Amministratore almeno ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario. Il Comitato resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissioni di un componente del Comitato, lo stesso viene sostituito con altro componente eletto con le stesse procedure, che resta in carica sino alla scadenza del triennio associativo.

4) Gestione Amministrativa parrocchiale: enunciazione del principio di riconoscimento della responsabilità a livello parrocchiale.

A livello parrocchiale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio, che ne affida la cura ad un amministratore, eletto dal consiglio su proposta del Presidente parrocchiale.

CAPITOLO SETTIMO

Norme finali, transitorie e di rinvio

- Art. 17 Il presente Atto Normativo entrerà in vigore solo dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio Nazionale. Ogni sua eventuale modifica deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, e diviene operativa a seguito della favorevole valutazione del Consiglio nazionale.
- Art. 18 Sino alla approvazione del presente Atto normativo da parte del Consiglio Nazionale si applica la disciplina regolamentare pregressa, limitatamente alle norme compatibili con lo Statuto e con il regolamento Nazionale di attuazione.
- Art. 19 Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo Diocesano si rinvia allo Statuto nazionale, al Regolamento Nazionale di Attuazione, alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

“ALLEGATO A”

relativo, alla procedura della nomina del Presidente parrocchiale o diocesano

- 1 La proposta per la nomina del presidente parrocchiale è effettuata dall'assemblea dell'associazione parrocchiale con la designazione a mezzo di elezione, di una sola persona, scelta da specifica lista, formata da almeno tre aderenti, che hanno partecipato attivamente alla vita associativa almeno per un biennio, predisposta dal consiglio uscente unitamente all'assistente parrocchiale, e che liberamente si candidano; viene designato l'aderente più suffragato. Il consiglio parrocchiale propone al Vescovo la nomina a presidente parrocchiale della persona eletta.
- 2 La proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di aderenti; la nomina è di competenza del Vescovo.
- 3 Per la designazione della terna: ogni consigliere indica sulla apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte; nei primi tre
- 4 Risultano eletti i tre soci che hanno riportato la maggioranza richiesta ed hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede al ballottaggio; la terna così composta viene consegnata all'Assistente Unitario per la consegna al Vescovo, con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti da ciascun componente la terna.

“ALLEGATO B”

relativo, alla procedura della elezione del Consiglio parrocchiale

- 1 Pur ribadendo il principio del diritto - dovere di ogni aderente di partecipare all'assemblea, per continuità della vita dell'associazione l'Assemblea elettiva è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
- 2 I Consiglieri da eleggere sono così ripartiti: per l'Associazione fino a 50 aderenti, in genere riuniti in un solo Settore, vengono eletti il Presidente, il responsabile di settore, il Segretario - Amministratore. Il Consiglio coincide con la Presidenza.. Per le Associazioni fino a 100 aderenti e oltre, in cui sono presenti i due settori e l'ACR, saranno eletti il Presidente, i due Responsabili per ogni Settore, il Responsabile ACR, il Segretario e l'Amministratore, che comporranno la Presidenza. Il Consiglio sarà formato dai componenti la Presidenza più gli educatori di ACR regolarmente eletti. Si può prevedere la forma della cooptazione per i responsabili dei gruppi parrocchiali (giovani adulti, famiglie, terza età) che esprimono voto consultivo.
- 3 Il Consiglio parrocchiale uscente stabilisce la data dell'Assemblea e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della riunione, fissando il numero dei consiglieri da eleggere a norma del precedente numero, il Presidente parrocchiale convoca gli aderenti inviando comunicazione personale scritta almeno 7 giorni prima, indicando l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione; l'avviso va inviato contestualmente alla presidenza diocesana.
- 4 L'Assemblea parrocchiale elettiva è presieduta da un delegato della presidenza diocesana.
- 5 Nell'elezione del Consiglio parrocchiale devono salvaguardarsi i seguenti principi:
 - a) Tutti gli aderenti dell'associazione parrocchiali sono eleggibili a norma dell'Art 5, numero 4, del presente Atto Normativo;
 - b) Il voto è personale, segreto e non delegabile;
 - c) Ogni aderente indica i nominativi di tutte le componenti (adulti uomini e donne, giovani uomini e donne, responsabili di fascia dell'ACR);
 - d) Ogni aderente esprime la sua scelta indicando due preferenze per gli aderenti presenti nella lista o non inclusi in essa.
 - e) Per ciascuna componente risultano eletti gli aderenti maggiormente suffragati sino a coprire il numero dei consiglieri da eleggere.
 - f) L'aderente impossibilitato per seri motivi a partecipare all'Assemblea elettiva, può esercitare il diritto al voto consegnando la scheda anonima in busta chiusa direttamente nelle mani della Commissione elettorale che provvederà a depositare nell'urna la sola scheda.
- 6 Possono essere proposti a incarichi di responsabilità associativa tutti coloro che al momento dell'elezione sono aderenti, hanno compiuto il 18 anno di età, hanno già maturato un'adeguata esperienza associativa, condividendo finalità, metodi e contenuti dello Statuto e del progetto formativo. Qualora l'Associazione parrocchiale, per il settore giovani, risulti avere solo iscritti giovanissimi eccezionalmente, a garanzia del diritto di rappresentanza del settore giovani, e con assunzione la relativa responsabilità è assunta dal Presidente Parrocchiale.
Le associazioni parrocchiali con più di 100 aderenti, devono eleggere con scheda separata un ulteriore rappresentante in seno all'assemblea diocesana.

- 7 Nella sede in cui si svolge l'assemblea devono esporsi in modo visibile l'elenco alfabetico degli aderenti adulti e giovani, la copia dello Statuto e del Regolamento Nazionale di attuazione; la copia dell'Atto Normativo Diocesano.
- 8 Dei lavori assembleari dovrà redigersi il verbale da inviare alla presidenza diocesana per la convalida degli atti di elezione e per la decisione inappellabile di eventuali contestazioni risultanti dal verbale; degli aderenti che hanno riportato voti, il verbale dovrà indicare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, titolo di studio e professione

“ALLEGATO C”

relativo, alla procedura della elezione del Consiglio diocesano

- 1 Le operazioni di rinnovo del Consiglio diocesano vengono garantite da una commissione elettorale composta da tre aderenti, nominata dalla presidenza diocesana, e coadiuvata da collaboratori nominati dalla stessa commissione per lo svolgimento della consultazione, per l'immediato spoglio delle schede, la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale e la proclamazione dei consiglieri davanti all'Assemblea a cura del Presidente dell'Assemblea stessa.
- 2 L'elezione avviene scegliendo i candidati da quattro liste che riportano i nominativi dei partecipanti all'Assemblea, i quali risultano elettori ed eleggibili. Tali nominativi sono elencati per settore di appartenenza, gli unitari costituiscono una lista a parte.
- 3 Ogni elettore esprimerà fino a quattro preferenze per ogni lista
- 4 Sono eletti per ciascuna lista i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età
- 5 Eventuali contestazioni sono risolte con decisione inappellabile da parte della commissione elettorale e registrate nel verbale dell'assemblea.